

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI – PRIME INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **CM 1/E del 13/01/2023**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, introdotta dall'articolo 1, c.da 153 a 159, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Per venir incontro alle difficoltà in cui si ritrovano molti contribuenti che, essendo incorsi in qualche violazione connessa alle dichiarazioni fiscali, si vedono recapitare da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il sistema dei controlli automatici, le comunicazioni di irregolarità, il Legislatore ha introdotto la possibilità di risparmiare sulle sanzioni dovute.

La disciplina attualmente in vigore prevede che entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo (quindi, un terzo del 30%, pari al 10%), oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all'Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

La norma in questione interviene sulle sanzioni dovute portandole dal 10% al 3%. L'Agenzia ricorda che rientrano nella definizione agevolata:

- Le comunicazioni per le quali il termine di pagamento:
 - Come sopra indicato (i.e 30 o 90 giorni), non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023)
 - Ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine (30 o 90 giorni) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- Le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021

Le comunicazioni interessate sono quelle relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Per finalizzare la definizione agevolata è necessario versare:

<ul style="list-style-type: none">• le imposte, i contributi previdenziali;
<ul style="list-style-type: none">• gli interessi e le somme aggiuntive
<ul style="list-style-type: none">• le sanzioni ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo

I termini per versare il dovuto sono quelli normalmente previsti. Quindi, si può scegliere tra il versamento:

- in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti;
- rateale di cui la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

CHIARIMENTO - L'Agenzia considererà validi i versamenti e, quindi, la definizione agevolata, nei casi di **"lieve inadempimento"**.

Si tratta dei casi di:

- ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata,
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Restano comunque dovute, in tutti questi casi, le sanzioni per la carenza o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 - L'altra possibilità prevista dalla Legge di bilancio è la definizione, con modalità agevolata, delle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

In questo caso, la definizione prevede il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive ma con le sanzioni nella misura del 3%.

Anche per questa definizione non è prevista alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

L'Agenzia precisa che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (ap prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

Pertanto, volendo semplificare, il contribuente dovrà:

- individuare l'importo delle rate saldate al 31 dicembre 2022;
- determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%.

Per determinare tale importo si dovrà:

- imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati;
- determinare l'importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, per differenza tra l'importo richiesto con la comunicazione e l'importo versato entro il 31 dicembre 2022.

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, potrà, quindi, essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall'originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Estensione a 20 rate per i piani di rateazione - Nella circolare, infine, si fa un accenno alla norma che ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi.

L'Agenzia, a tale proposito, precisa che questa disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

La conseguenza immediata della norma è che tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un foglio di calcolo per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, in caso di definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.